

Spettabile  
Associazioni  
Loro sedi

Venezia, 3 Dicembre 2014

**Oggetto: certificazione Unica.**

A decorrere dal 01/01/2015 le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Il primo invio telematico dovrà dunque essere effettuato entro il 07/03/2015 con riferimento all'anno 2014. A prevederlo sono gli articoli 1-6 del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175 sulle semplificazioni fiscali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre.

Il nuovo adempimento riguarda anche le associazioni che emettono solo compensi sportivi: l'obbligo, infatti, sussiste con riferimento all'erogazione di redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi. È necessario indicare i dati di tutti i percettori dei compensi sportivi, anche se non sono state versate ritenute fiscali, mentre non dovrà essere indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

A differenza di quanto previsto in passato, l'associazione dovrà:

1. consegnare la certificazione utilizzando il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) e non più su carta semplice entro il 28 febbraio 2015 (termine che cadendo di sabato deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo 2015) indicando i redditi corrisposti nel 2014, le ritenute fiscali operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS nonché l'importo di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale;
2. inviare la comunicazione successivamente, entro il 7 marzo (termine che cadendo anch'esso di sabato deve ritenersi differito a lunedì 9 marzo 2015) all'Agenzia delle Entrate in via telematica utilizzando i canali Entratel e Fisconline;
3. entro il 31 luglio 2015 inviare telematicamente la dichiarazione del sostituto di imposta (modello 770).



consulenza alle associazioni

In caso di omissione o di trasmissione errata o tardiva della comunicazione si applica la sanzione di €. 100,00 a sostituto. Quindi in caso di omessa o tardiva trasmissione che riguardi dieci percettori diversi, la sanzione sarà di €. 1.000,00.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

**Kira Srl**

dr. diego zorzetto